

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Provincia di Milano

N. 596 di rep.

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE E L'AZIENDA SPECIALE ASF SAN GIULIANO MILANESE PER LA GESTIONE SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE – VARIAZIONE.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di febbraio nella Residenza Municipale avanti a me, dott. Luigi Terrizzi Segretario Generale del Comune di San Giuliano Milanese, sono personalmente comparsi:

1. rag. Roberto Midali Dirigente incaricato del Settore Cultura Educazione Sport e Tempo Libero - del Comune di San Giuliano Milanese, nato a Lodi (LO) il 10 gennaio 1961 , domiciliato per la carica presso il Comune suddetto per il quale agisce in nome e per conto ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c), del D.lgs. n. 267/00, (P.I.00798940151);

2. dott. Masina Giuliano, nato a Cento (FE) il 16 Aprile 1951, in qualità di Direttore della Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari, con sede in San Giuliano Milanese via Sanremo 3 (P.I.11780060155), il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari (in acronimo ASF);

persone della cui identità personale io Segretario Generale– Ufficiale Rogante sono certo e che rinunciano, me consenziente all'assistenza dei testimoni;

Premesso che

¹"Il presente atto è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

- con contratto di servizio tra il Comune di San Giuliano Milanese e l'ASF Azienda Speciale Servizi farmaceutici e socio-sanitari per la gestione del servizio "centro di aggregazione giovanile" - n. 309 di rep. in data 12.12.2005 come modificato con contratto di rep.n. 427/07 all'art. 4 – per cui l'affidamento del servizio avrà durata sino a tutto il 2035" - sono stati affidati al soggetto gestore a) la gestione del centro "di aggregazione giovanile - CAG" b) tutte le attività connesse o affini alla gestione del servizio anzidetto.
- l'evoluzione normativa riguardante il rapporto tra gli enti locali ed i propri organismi partecipati, tra cui le disposizioni contenute nel DL 1/2012 conv. dalla L. 24/2012, nel DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012, nel DL 174/2012 conv. dalla L. 213/2012, nella L. 147/2013, ha visto l'introduzione di numerose disposizioni riguardanti le modalità di coordinamento, regolazione e controllo tra i suddetti enti, che rendono opportuno l'aggiornamento delle condizioni negoziali tra le parti al fine di garantire una più efficace ed efficiente azione del gruppo pubblico locale riconducibile al Comune di San Giuliano Milanese;
- con deliberazione n. 24/2013, la Giunta del Comune di San Giuliano Milanese accoglieva le indicazioni della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, formulate da tale organo nelle deliberazioni n. 530/2012 e n. 33/2013, in cui si evidenziava l'opportunità di prevedere nei contratti di servizio la formalizzazione di condizioni di presidio preventivo degli equilibri economico finanziari in capo all'azienda speciale affidataria dei servizi, anche se dipendente integralmente dall'ente committente;
- con deliberazione n. 60/2013 il Consiglio Comunale, approvando il Piano Programma 2013/2015 , il Bilancio di previsione 2013 e pluriennale della propria

Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e socio -sanitari ha:

- raccomandato ai vertici amministrativi di A.S.F. il costante presidio nel corso dell'esercizio delle previsioni economiche e finanziarie contenute negli allegati Piano programma 2013/2015, Bilancio di Previsione 2013 e Bilancio di Previsione triennale 2013/2015 nonché di monitorare il loro impatto sui vincoli amministrativi e di finanza pubblica applicabili alla stessa Azienda, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, segnalando tempestivamente ogni eventuale scostamento che possa determinare ripercussioni sull'Amministrazione comunale;

- dato indirizzo agli uffici comunali competenti ed ai vertici amministrativi di A.S.F. di avviare gli strumenti di programmazione, monitoraggio e controllo previsti dal regolamento dei controlli interni del Comune di San Giuliano Milanese, provvedendo, laddove necessario, anche all'aggiornamento dei rapporti convenzionali in essere tra le parti.

– che gli interventi di aggiornamento e modifica di alcune circoscritte e ben individuate clausole dei contratti di servizio che regolano la gestione dei servizi attualmente affidati ad ASF da parte del Comune di San Giuliano Milanese, anche alla luce delle recenti previsioni della direttiva 2014/23/UE, possono essere formalizzati, purché tali interventi risultino limitati a previsioni che non influiscano sulla natura sostanziale dell'affidamento, e non si attribuisca al soggetto affidatario alcun illegittimo vantaggio economico in chiave elusiva dei principi di tutela della concorrenza e parità di trattamento di cui alla normativa nazionale e comunitaria;

– che il rapporto concessorio tra il Comune di San Giuliano Milanese e la

propria Azienda speciale ASF è in ogni caso riconducibile alle Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 17 della direttiva n. 2014/23/UE, per cui non si applicano le disposizioni ivi previste;

– che la lett. a) del c. 8 dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 prevede che il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda speciale sia ricompreso nel piano programma da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:

1) Al contratto di servizio tra il Comune di San Giuliano Milanese ed ASF Azienda speciale servizi farmaceutici e socio-sanitari per la gestione del Servizio di aggregazione giovanile sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 5 c. 5

Il riferimento al d.lgs. 626/1994 e al d.lgs. 242/1996 è sostituito con il riferimento al d.lgs. 81/2008.

Art. 6

i commi 7, 8, 9 sono abrogati.

Art. 15 c. 4

Il riferimento al d.lgs. 626/1994 e al d.lgs. 242/1996 è sostituito con il riferimento al d.lgs. 81/2008.

Art. 16

E' Abrogato il comma 1.

Art. 18

il comma 3 è abrogato e sostituito dal seguente capoverso. *L'Amministrazione potrà procedere al recesso con congruo anticipo nel rispetto delle condizioni del*

⁴"Il presente atto è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

Piano Programma.

Art. 19

i commi 2, 3, 4, 7, 8 sono abrogati e sostituiti dalla seguente disposizione:

2) "Nel caso in cui il Sindaco non riesca a comporre la controversia, le relative vertenze che dovessero sorgere, tranne quelle previste dall'Art. 409 C.p.C., qualunque sia la loro natura, saranno devolute all'Organo giurisdizionale competente per materia e per territorio, individuato in base ai canoni normativi di riparto di giurisdizione: ovvero il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nelle ipotesi di cui all'art. 133, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo – d.lgs. n. 104/2010 - , ed il Tribunale di Lodi con riferimento ad ogni altra controversia".

Art. 20

Abrogato.

Art. 21 c. 1

Il riferimento al d.lgs. 626/1994 e al d.lgs. 242/1996 è sostituito con il riferimento al d.lgs. 81/2008.

Art. 24

il comma 4 è abrogato.

Art. 25

La rubrica dell'articolo è modificata nel modo seguente "Condizioni economiche e tariffe".

L'articolo si intende abrogato e sostituito con il seguente:

"Per l'intera durata del presente contratto, competono all'Azienda affidataria i ricavi derivanti dalle prestazioni erogate e dagli interventi effettuati in relazione ai

servizi disciplinati dal medesimo contratto.

L'azienda, nell'espletamento del Servizio di aggregazione giovanile, si impegna ad applicare le tariffe definite dai competenti organi comunali.

Il Piano programma ed i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale approvati annualmente dal Consiglio comunale rappresentano gli strumenti fondamentali di raccordo tra il Comune e l'Azienda speciale per l'esercizio del controllo sull'attività svolta dall'Azienda speciale e sulla sua rispondenza alle priorità ed agli obiettivi prefissati dall'Amministrazione comunale nonché al rispetto dell'equilibrio economico, patrimoniale, finanziario di gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

In considerazione della rilevanza sociale dei servizi affidati, al fine di garantirne la continuità di erogazione nel rispetto dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di gestione, il Comune riconosce annualmente all'Azienda speciale un corrispettivo integrativo dei ricavi conseguiti direttamente dal rapporto con gli utenti dei servizi. Il corrispettivo integrativo è quantificato nell'ambito del Piano programma soggetto ad approvazione da parte del Consiglio comunale; la determinazione del corrispettivo integrativo tiene conto indicativamente dei seguenti parametri:

- Numero frequentatori abituali previsti;
- Numero frequentatori previsti;
- Numero giorni di apertura annui previsti;
- Numero ore settimanali di apertura previsti;
- Numero iniziative previste;
- Numero di educatori

Il corrispettivo integrativo a carico del Comune è erogato mensilmente; nelle more dell'approvazione del Piano programma dell'esercizio di riferimento, il corrispettivo integrativo è erogato nella misura di quello dell'esercizio precedente, salvo procedere a conguagli o riduzioni a seguito dell'approvazione del nuovo Piano; le modalità e la tempistica di pagamento del corrispettivo integrativo possono essere aggiornate annualmente nell'ambito dell'approvazione del Piano Programma di riferimento.

Compete agli Amministratori dell'Azienda speciale verificare costantemente in corso di esercizio, che le condizioni economiche previste dal presente contratto, come aggiornate nell'ambito del Piano programma approvato dal Consiglio comunale, vengano perseguite; è obbligo degli stessi Amministratori dell'Azienda speciale, nel rispetto delle disposizioni normative e del sistema di controlli interni adottato dal Comune di San Giuliano Milanese, tenere costantemente aggiornato l'ente in merito al possibile manifestarsi di eventi straordinari che dovessero compromettere l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'Azienda speciale nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e segnalazione di cui al comma precedente integra le condizioni per accertare la giusta causa ai fini della revoca degli amministratori dell'Azienda speciale.

Nel caso si manifestino eventi straordinari nel corso di esercizio, l'Amministrazione comunale si impegna, nel rispetto delle proprie competenze, ad adottare eventuali interventi integrativi finalizzati a preservare l'erogazione del servizio."

Art. 26

⁷"Il presente atto è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

E' Integrato con il seguente capoverso:

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Azienda speciale con proprio atto del Cda n. 4 del 27.01.2015 ha approvato il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – 2015-2017.

L'Azienda Speciale si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione Comunale e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

L'Amministrazione comunale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p. 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Ogni spesa, onere, imposta e tassa che saranno applicate al presente contratto successivamente alla stipula, sono a carico del Soggetto Gestore.

Ai fini della registrazione fiscale le parti chiedono l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art.40 del D.P.R. 26.4.86, n.131 avente il presente contratto per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi soggetti ad I.V.A.

⁸"Il presente atto è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

I comparenti, mi esonerano dalla lettura degli allegati che dichiarano espressamente di ben conoscere:

Richiesto io Segretario Generale - Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica da persona di mia fiducia.

L'originale del presente atto è redatto in forma elettronica e quindi archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico e si compone di n. 8 facciate e fino a questo punto di n. 8 righe di una nona facciata, atto da me letto ai comparenti, che da me interpellati lo approvano, con apposizione, da parte dei comparenti stessi e di me ufficiale rogante, della firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive disposizioni attuative, dando atto che i certificati di firma utilizzati delle parti sono validi e conformi a quanto disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

rag. Roberto Midali

IL DIRETTORE A.S.F.

dott. Giuliano Masina

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Luigi Terrizzi